

REGOLAMENTO DEI CORSI DI STUDIO INTERFACOLTA'

SENATO ACCADEMICO	15.07.2008; 16.09.2008.
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	
DECRETO RETTORALE	1352/2008 dd. 7.10.2008;
UFFICIO COMPETENTE	Ripartizione Segreterie Studenti

Data ultimo aggiornamento: **8 ottobre 2008** *a cura dell'Ufficio di Staff Affari Generali*

Art. 1.

Un Corso di Studio Interfacoltà nasce da un progetto formativo e culturale condiviso da due o più Facoltà. La qualificazione di Corso di Studio Interfacoltà, con l'indicazione delle Facoltà proponenti, la successiva adesione di altre Facoltà e l'uscita di Facoltà partecipanti vengono deliberate dal Senato Accademico, sentito il Nucleo di valutazione.

Art. 2.

Ogni Facoltà, all'atto dell'adesione al progetto e quindi al Corso Interfacoltà', si impegna a svolgere l'attività didattica di propria competenza per il completamento di almeno un ciclo di studi (laurea triennale o specialistica/magistrale). Entro il mese di gennaio di ciascun anno, le Facoltà partecipanti sono chiamate a riconfermare la propria adesione per il ciclo che inizia nell'anno accademico successivo. Ogni Facoltà partecipante definisce (apportando anno per anno i cambiamenti che si rendessero necessari) l'impegno dei propri docenti al Corso di Studio Interfacoltà, specificando i compiti didattici istituzionali attribuiti, le mutazioni/condivisioni di insegnamenti, i compiti didattici aggiuntivi, nonché il contributo in docenti ai fini del computo dei requisiti quantitativi di docenza.

Art. 3.

L'Ordinamento didattico del Corso di Studio Interfacoltà viene deliberato in fase costitutiva da tutte le Facoltà partecipanti e quindi dal Senato Accademico. Anche le eventuali successive modifiche, proposte dal Consiglio di Corso di Studio, vengono deliberate da tutte le Facoltà partecipanti e quindi dal Senato.

Art. 4.

Il Regolamento didattico del Corso di Studio Interfacoltà viene deliberato in fase costitutiva da tutte le Facoltà partecipanti e dal Senato, mentre le eventuali successive modifiche vengono deliberate soltanto dal Consiglio di Corso di Studio e quindi dal Senato, corredate dal parere delle Facoltà.

Art. 5

Ai fini del computo dei requisiti quantitativi di docenza, ogni Facoltà' partecipante ad un Corso Interfacoltà' deve contribuire con almeno 2 docenti nel caso di laurea triennale, 1 docente nel caso di laurea specialistica/magistrale e 3 docenti nel caso di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico.

I crediti formativi degli insegnamenti di base e caratterizzanti coperti dai docenti di ruolo delle Facoltà partecipanti definiscono la quota didattica di ogni Facoltà, specificata nel Regolamento didattico del Corso di Studio vigente nell'anno accademico di riferimento.

Art. 6.

La partecipazione di una Facoltà è deliberata dal suo Consiglio, che ne approva il progetto istitutivo. Il Senato Accademico, sentite in fase costitutiva le Facoltà proponenti e in seguito le

Facoltà partecipanti, individua fra le Facoltà partecipanti una Facoltà di gestione, alla quale vengono imputate le risorse per il Corso di Studio Interfacoltà, tenendo conto delle esigenze specifiche del corso. Le somme assegnate al Corso di Studio Interfacoltà per didattica sostitutiva e per servizi agli studenti verranno amministrare in un capitolo separato del bilancio della Facoltà di gestione.

Art. 7.

A fini statistici, gli studenti iscritti al Corso di Studio Interfacoltà verranno suddivisi tra le varie Facoltà partecipanti in funzione della quota didattica specificata nell'art. 5. Ai fini della determinazione del FFO dei Centri Servizi, gli studenti vengono imputati alla Facoltà di gestione.

Art. 8.

L'offerta didattica di un Corso di Studio Interfacoltà è proposta dal Consiglio di Corso di Studio ed è deliberata dalle Facoltà partecipanti. I bandi di insegnamento e gli affidamenti vengono deliberati dalla Facoltà di gestione.

Art. 9.

Per quanto riguarda la rappresentanza studentesca nelle Facoltà, gli studenti del Corso di Studio Interfacoltà fanno parte dell'elettorato attivo e passivo della Facoltà di gestione.

Art. 10.

Per i Corsi di Studio Interfacoltà la costituzione del Consiglio di Corso di Studio Interfacoltà è obbligatoria. Fanno parte del Consiglio tutti gli affidatari degli insegnamenti ufficiali che afferiscono ai Corsi di Studio Interfacoltà e una rappresentanza degli studenti.

Il Consiglio del Corso di Studio Interfacoltà delibera in ordine al numero dei rappresentanti degli studenti da eleggere, tenuto conto dei parametri di consistenza minima della rappresentanza studentesca previsti dalla normativa di Ateneo, ovvero da uno a mille tre rappresentanti, da milleuno a tremila cinque, da tremilauno a seimila sette, oltre i seimila iscritti dieci e la durata in carica è pari a due anni.

L'elettorato attivo e passivo è costituito da tutti gli studenti iscritti al Corso di Studio Interfacoltà.

Lo svolgimento delle elezioni per la rappresentanza studentesca viene promosso dal Presidente del Corso di Studio Interfacoltà.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio tra i professori di prima fascia, a tempo pieno; l'elezione e la durata in carica sono disciplinati in analogia a quanto previsto per il Preside. Il Presidente coordina le attività del Corso di Studio Interfacoltà, cura i rapporti con le Facoltà partecipanti e l'esecuzione delle delibere del Consiglio.

Organi del Corso di Studio Interfacoltà sono:

- Consiglio del Corso di Studio Interfacoltà
- Presidente
- Comitato per la Didattica

Il Comitato per la Didattica viene individuato in maniera paritetica tra i docenti ed i rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio ed i suoi compiti sono quelli previsti dall'art. 23 dello Statuto, fermo restando che il Comitato si relaziona con il Consiglio del Corso di Studio Interfacoltà.

Competenze e modalità di funzionamento del Consiglio del Corso di Studio Interfacoltà sono stabilite dall'art. 24 dello Statuto di Ateneo e dai relativi regolamenti.

Il Consiglio di Corso di Studio Interfacoltà assicura il coordinamento didattico ed organizzativo delle attività del Corso nel rispetto di quanto previsto dall'art. 24 dello Statuto, delle norme e dei criteri dei Regolamenti di competenza.

Sono altresì compiti del Consiglio di Corso di Studio Interfacoltà:

- a) deliberare sull'utilizzazione dei finanziamenti messi a disposizione del Corso di Studio,

- anche con riferimento alla didattica sostitutiva;
- b) deliberare in merito all'attivazione degli insegnamenti;
 - c) proporre alle Facoltà partecipanti la copertura, mediante supplenza o affidamento e deliberare autonomamente sulle richieste e autorizzazione di mutazioni;
 - d) proporre alla Facoltà di gestione le modalità di valutazione della preparazione dei candidati per la loro ammissione alla laurea triennale e/o specialistica – magistrale.

Norme transitorie

Art. 11.

Per l'avvio del Corso di Studio, la stesura dell'Ordinamento didattico da presentare al Consiglio di Facoltà per l'approvazione ed i compiti normalmente assegnati al Consiglio del Corso di Studio sono competenza di un apposito Comitato ordinatore, nominato dal Rettore.

Art. 12.

Per la durata del primo ciclo di studi i componenti del Comitato ordinatore sono cooptati nel Consiglio di Corso di Studio, se non già presenti ai sensi dell'art. 10.